



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
ex DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee

- **Codice della proposta:** COM (2023) 728 final del 27 /11/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0413(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Premessa: finalità e contesto

La CE (DGEnvi e DGClimate) ha recentemente presentato la nuova proposta di Regolamento UE per il monitoraggio delle foreste europee. Si tratta di un provvedimento legislativo che intende dotare l'UE di un unico strumento comune di monitoraggio delle foreste dell'Unione, sia in una visione continua, attraverso il controllo del territorio operato da tecnologia da remoto (sistema Copernicus), sia attraverso attività a terra svolta nel solco di quanto fatto dagli inventari forestali. Questo sistema di monitoraggio avrà la funzione di fornire dati moderni, aggiornati, di alta precisione, uniformi su tutto il territorio dell'Unione, al fine di fornire la base indispensabile per l'attuazione di politiche di gestione forestale sostenibile, di azioni di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici in corso e per rispondere alle sollecitazioni di carattere biotico (attacchi parassitari – es. bostrico) ed abiotico (danni da tempeste es. Vaia) a cui le foreste europee sono sottoposte. Il nuovo sistema di monitoraggio proposto è perfettamente in linea con quanto si sta facendo in Italia, visto il nuovo sistema informativo forestale (SINFOR) in fase di realizzazione da parte della DIFOR di questo Ministero (con la collaborazione del CREA) ed il nuovo inventario forestale nazionale (INFC2025) in fase di progettazione da parte dei Carabinieri forestali (con il supporto scientifico del CREA). La prima delle due attività, realizzata con la collaborazione istituzionale di tutti gli Enti attori della materia (Ministeri, Istat, Ispra, Amministrazioni Regionali, Enti di Ricerca, ecc.) vedrà tra l'altro la pubblicazione di uno strato tematico digitale dedicato alla nuova Carta Forestale Italiana. La parte della proposta di Regolamento dedicata ai Piani strategici,

di difficile comprensione e sulla quale erano state sollevate forti perplessità, è stata portata dalla CE ad un livello di adozione volontaria dei Paesi membri, non rappresentando più un problema.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato:

La proposta mira a sostenere l'attuazione coerente ed efficace delle politiche dell'UE esistenti che riguardano le foreste direttamente o indirettamente nei settori dell'ambiente e della biodiversità, del clima, della riduzione delle catastrofi e dei rischi, dell'energia e della bioeconomia.

In particolare, la proposta sosterrà gli strumenti strategici che seguono:

- la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030;
- la strategia sulla biodiversità per il 2030;
- il regolamento LULUCF;
- il regolamento sulla deforestazione;
- la strategia per la bioeconomia;
- la direttiva sulle energie rinnovabili;
- il meccanismo di protezione civile dell'Unione (UCPM) e gli obiettivi di resilienza alle catastrofi dell'UE recentemente adottati;
- l'agenda digitale europea e la strategia 2.0 per i droni;
- il regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce all'UE il diritto di intervenire al fine di perseguire gli obiettivi della politica in materia ambientale. Gli obiettivi della politica dell'UE in materia ambientale stabiliti all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE sono la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. La politica dell'UE in materia ambientale deve mirare ad un elevato livello di tutela tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'UE. Essa deve fondarsi sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

La stessa base giuridica è alla base delle misure dell'UE intese a proteggere il patrimonio naturale degli ecosistemi forestali. Un quadro per il monitoraggio delle foreste fornirà i dati che consentiranno di monitorare gli obiettivi del Green Deal europeo relativi alle foreste e di sviluppare politiche volte a preservare gli ecosistemi forestali. Poiché si tratta di un'area di competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri, l'azione dell'UE deve rispettare il principio di sussidiarietà.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta sembra rispettare il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica negli ambiti di seguito indicati:

- natura transfrontaliera dei mercati che dipendono dalle foreste;
- crescenti rischi e incertezze legati ai cambiamenti climatici.

Questi aspetti richiedono il monitoraggio degli effetti delle politiche e della legislazione dell'UE e la valutazione, con maggiore precisione e tempestività, della necessità di cambiamenti delle politiche al fine di raggiungere gli obiettivi strategici.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta sembra rispettare il principio di proporzionalità in quanto è l'unica in grado di dare un sistema omogeneo di monitoraggio delle foreste europee.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali della proposta può essere valutata complessivamente come positiva in quanto conferisce finalmente ai Paesi dell'Unione europea un sistema di monitoraggio delle foreste europee moderno, uniforme, inclusivo di quanto già fatto dai paesi membri ed aperto al confronto con le Istituzioni pubbliche e private nonché con tutti i cittadini.

La proposta non riveste carattere di urgenza e vanno prese in considerazione tutte le implicazioni di carattere attuativo che avrà nei singoli Stati membri (che partiranno da posizioni anche molto diverse nell'attuazione del Regolamento).

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nella proposta possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto il nuovo sistema di monitoraggio proposto è perfettamente in linea con quanto si sta facendo in Italia, visto il nuovo sistema informativo forestale (SINFOR) in fase di realizzazione da parte della DIFOR di questo Ministero (con la collaborazione del CREA) ed il nuovo inventario forestale nazionale (INFC2025) in fase di progettazione da parte dei Carabinieri forestali (con il supporto scientifico del CREA)

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Tempistica di adozione prevista: l'iter di approvazione della proposta dovrà tenere conto del necessario tempo di metabolizzazione e analisi dei singoli Stati membri. Va assolutamente evitata una nociva "fretta attuativa" che in questo caso può portare a problemi attuativi per molti Stati membri.

L'Italia, in sede di consiglio Agrifish, ha già espresso un iniziale parere favorevole al progetto legislativo. Si ritiene utile che il processo venga gestito in questo ambito dal Consiglio, che è quello demandato alla gestione delle questioni forestali. Il supporto di altri gruppi del Consiglio (in particolare quello Ambiente) può essere un valore aggiunto nelle negoziazioni con la Commissione europea e con il parlamento europeo per raggiungere il miglior testo possibile.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Il problema principale dell'adozione della proposta di Regolamento sono i costi; non sono previste risorse aggiuntive da parte della UE e questo può portare a grossi problemi per gli Stati membri.

Sono necessari fondi aggiuntivi che coprano la parte eccedente il monitoraggio "ordinario" delle foreste dei singoli Stati europei, consentendo a questi di raggiungere un livello comune di base evitando costi non sostenibili. Al momento la copertura finanziaria è totalmente a carico dei bilanci nazionali. Pertanto, si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Il Regolamento potrà avere effetti in termini di semplificazione, armonizzazione, innovazione. L'elemento di criticità, come detto, sarà la necessaria copertura finanziaria per realizzare il progetto.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non dovrebbe incidere sulle competenze delegate alle Regioni e alle autonomie locali, in quanto il monitoraggio delle foreste nazionali viene realizzato a livello centrale, tramite l'INFC dell'Arma dei carabinieri e il Sinfor del Masaf; pertanto, il coinvolgimento delle Commissioni regionali potrebbe essere omesso.

Poiché il progetto europeo porterà aggiustamenti anche al Sistema Informativo Forestale SINFOR del Masaf nel tempo, e poiché i dati che confluiscono nel SINFOR devono essere in gran parte raccolti dalle Regioni, molte delle quali devono riorganizzarsi per fornirle, si potrebbe comunque proporre un'informativa alla Conferenza degli Assessori all'Agricoltura, anche al fine di sensibilizzare i loro Uffici sull'importanza della raccolta dei dati forestali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

I costi di adeguamento impongono un'attenta valutazione perché saranno sicuramente impattanti.

Non è possibile attualmente verificare l'impatto sulla legislazione vigente.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Un sistema di monitoraggio delle foreste dell'Unione, moderno, aggiornato ed efficiente, potrà essere un valido supporto alle politiche forestali a livello nazionale e locale, nonché uno strumento informativo utile a tutte le attività ambientali ed economiche relative al settore forestale.

Altro

--



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee
<ul style="list-style-type: none">– Codice della proposta: COM(2023) 728 final del 27 /11/2023– Codice interistituzionale: 2023/0413(COD)– Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)